

IL DIRIGENTE

Prot. n. 2017/32795

VISTO l'art. 23-quater del D.L. 6 luglio 2012, n. 95, convertito con Legge 7 agosto 2012, n. 135, con il quale viene disposto, a partire dal 1° dicembre 2012, l'incorporazione dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato nell'Agenzia delle Dogane, assumendo la denominazione "Agenzia delle Dogane e dei Monopoli";

VISTO l'art. 1, comma 643, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, il quale prevede che "In attesa del riordino della materia dei giochi pubblici in attuazione dell'articolo 14 della legge 11 marzo 2014, n. 23, per assicurare la tutela dell'ordine pubblico e della sicurezza, nonché delle fasce sociali più deboli e dei minori di età, a decorrere dal 1° gennaio 2015 ai soggetti attivi alla data del 30 ottobre 2014, che comunque offrono scommesse con vincite in denaro in Italia, per conto proprio ovvero di soggetti terzi, anche esteri, senza essere collegati al totalizzatore nazionale dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, in considerazione del fatto che, in tale caso, il giocatore è l'offerente e che il contratto di gioco è pertanto perfezionato in Italia e conseguentemente regolato secondo la legislazione nazionale, è consentito regolarizzare la propria posizione";

VISTA la determinazione del Direttore dell'Agenzia delle dogane e monopoli del 5 gennaio 2015 con la quale è stato approvato lo schema di domanda di regolarizzazione fiscale per emersione ai sensi dell'art.1, comma 643, della legge 23 dicembre 2014, n.190;

VISTA la determinazione del Direttore dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli prot. n. 4084 del 15 gennaio 2015, con la quale è stato approvato lo schema di disciplinare per la raccolta delle scommesse, mediante concessionario di Stato, di cui all'articolo 1, comma 643, lettera c) della legge 23 dicembre 2014, n. 190;

CONSIDERATO che la ditta individuale Tamantini Luigi ha aderito alla procedura di regolarizzazione fiscale per emersione, sottoscrivendo il modello di dichiarazione di impegno, con domanda di rilascio del titolo abilitativo ai sensi dell'art. 88 del T.u.l.p.s. dichiarando di voler effettuare la raccolta delle scommesse come punto aggiuntivo del concessionario HBG On line Gaming S.r.l. Conc. n. 4508

CONSIDERATO che, in data 29 febbraio 2016, il Sig. Tamantini Luigi, titolare dell'omonima ditta individuale ha sottoscritto il disciplinare per la raccolta delle scommesse, di cui all'articolo 1, comma 643, lettera c) della legge 23 dicembre 2014, n. 190, divenendo titolare della raccolta delle scommesse con il codice identificativo n.95064;

CONSIDERATO che il citato punto di raccolta 95064, di cui è titolare il Sig. Tamantini Luigi, non ha mai attivato la raccolta delle scommesse, come risulta dai dati presenti nell' applicazione web di ADM per la gestione dei giochi pubblici;

VISTA la nota prot. n. 14712 del 9 febbraio 2017, con la quale è stato comunicato, ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 7 e seguenti della legge n. 241/1990 e successive modificazioni e integrazioni, l'avvio del procedimento di decadenza del punto di raccolta n. 95064, ubicato nel comune di Roma – Via della Bufalotta 236 e di revoca del titolo autorizzatorio n. 2016/A16259 del 4 marzo 2016, per i fatti su esposti che appaiono in netto contrasto con quanto prescritto dalle disposizioni del Disciplinare ed in particolare dall'art. 6, comma 3 dello stesso;

CONSIDERATO che il Sig. Tamantini Luigi non ha presentato nel termine assegnato, controdeduzioni all'addebito contestatogli;

DECRETA

per i motivi indicati in premessa, la decadenza del diritto alla raccolta delle scommesse avente codice n. 95064 e ubicato in Roma, Via della Bufalotta 2365.

Per l'effetto, deve intendersi revocato il titolo autorizzatorio n.2016/A16259 emesso il 4 marzo 2016 relativo all'attivazione del punto di raccolta cod. n. 95064.

La pubblicazione del presente provvedimento sul sito internet dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli tiene luogo della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana ai sensi dell'art. 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007 n. 244 così come modificato dall'art. 3, comma 16, del D.L. 2 marzo 2012, n. 16, convertito dalla legge 26 aprile 2012, n. 44.

Avverso il presente decreto è ammesso ricorso dinanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, entro il termine di 60 giorni dalla data di pubblicazione sul sito Internet dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.

IL DIRIGENTE

Pietro FERRARA

Firma autografa sostituita a mezzo stampa
Ai sensi dell'art. 3, comma 2, D.Lgs 39/1993

Roma, lì 23 marzo 2017